

TRIBUNALE ROMA

25 MARZO 2001

GIUDICE: CIANCIO

PARTI: CAPELLI

(Avv. Barengli)

CODACONS

(Avv. Rienzi)

Diritti della personalità

- Reputazione • Lettera circolare inviata da associazione di consumatori
- Requisito della verità e della continenza
- Insussistenza • Illiceità

È lesiva della reputazione di un professionista (nella specie:

medico) la lettera circolare inviata da una associazione di consumatori ai direttori degli istituti di una facoltà di medicina nella quale si esprimono certezze in ordine alla responsabilità dello stesso professionista in un procedimento penale per omicidio colposo in quanto priva dei requisiti della verità e della continenza.

Concitazione del 22 novembre 1996 Arnaldo Capelli, premesso che l'attore era professore ordinario e direttore dell'Istituto di anatomia patologica presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica di Roma e che era stato per molto tempo Presidente del corso di laurea, che il giorno 18 ottobre 1996 si erano tenute le elezioni del Presidente del corso di laurea per il triennio 1996/1999, a cui il medesimo Capelli era candidato, che nello stesso giorno era stato consegnato all'Ufficio Postale presso l'Università Cattolica da un fattorino della Pony Express un pacco, che affermava aver ricevuto dallo studio dell'avv. Rienzi, che nel pacco erano contenute buste indirizzate individualmente a tutti i direttori degli Istituti della Facoltà di Medicina e Chirurgia nonché altre buste in numero sufficiente per i professori ordinari ed associati, che in ogni busta era contenuta una lettera indirizzata « Ai Professori ordinari ed associati dell'Università Cattolica del Sacro Cuore Facoltà di Medicina e Chirurgia » su carta intestata del Codacons, che detta lettera firmata « P. Il Vice Presidente » era del seguente tenore « Avendo appreso delle imminenti elezioni del presidente del Consiglio del Corso di laurea in medicina e chirurgia per il prossimo triennio, e della possibilità che per tali elezioni tra i candidati vi sia anche il prof. Arnaldo Capelli, questa associazione segnala l'inopportunità di una eventuale scelta in tal senso per un duplice ordine di ragioni. Da una parte sarebbe a dir poco singolare che un incarico di così elevato prestigio, per di più nell'ambito di una rinomata e prestigiosa Università possa essere attribuito ad un soggetto già condannato a 10 mesi di reclusione in I grado per abuso d'ufficio e per omicidio colposo di una bambina di 9 anni, ed allo stato imputato in altri procedimenti per ulteriori abusi ed omicidi colposi — pendenti rispettivamente innanzi alla II sez. penale del tribunale di Roma — ed alla Pretura di Roma. Dall'altra una eventualità del genere suonerebbe come un segno di mancanza di rispetto nei confronti del dolore dei familiari delle incolpevoli vittime degli errori del sanitario in questione. Certi che il Vs. senso di re-

* La decisione si segnala per la applicazione dei consolidati canoni giurisprudenziali in tema di stampa anche alle attività delle associazioni dei consumatori. Per

ipotesi di lesione della reputazione all'interno di associazioni professionali v. Cass. 6 aprile 1993, n. 4109 in questa *Rivista* 1993, 1087.

sponsabilità ed equilibrio impedirà scelte che sarebbero altamente lesive dell'immagine e del prestigio dell'Università, Vi formuliamo i migliori saluti»; che in allegato alla lettera era stato trasmesso uno stralcio di alcune parti della sentenza (Trib. Roma, VII sez. pernale 29.7.1996, relative alla condanna in primo grado) del prof. Capelli, che la vicenda riguardava un'iniziativa del dott. Giulio Bigotti, ricercatore presso l'Istituto di anatomia patologica presso l'Università Cattolica, che aveva presentato numerose denunce penali contro il Capelli; che da una delle denunce, per lesioni colpose, il Capelli era stato assolto dal pretore di Roma, confermata in appello, mentre il dott. Bigotti era stato condannato a seguito di denuncia del Capelli per il reato di cui all'art. 340 c.p.; che erano pendenti altri due procedimenti a carico dell'attore, per lesioni colpose ed abuso d'ufficio, entrambi su denuncia del Bigotti, che nel procedimento penale definito in primo grado con la condanna del prof. Capelli il Codacons si era costituito parte civile ed era stato escluso dal procedimento, che comunque l'attore aveva proposto appello avverso detta sentenza, assumendo che le espressioni usate costituivano opera diffamatoria nei suoi confronti, conveniva in giudizio il Codacons, chiedendo dichiararsi il contenuto diffamatorio della reputazione personale del Capelli e condannarsi il medesimo al risarcimento dei danni, patrimoniali e morali, da esso conseguiti.

Costitutosi in giudizio il Codacons, in persona del legale rapp.te, deduceva di avere avuto conoscenza della vicenda di cui all'atto di citazione solo dalla lettura di detto atto; eccepiva pertanto, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva; nel merito, pur non accettando il contraddittorio, deduceva che l'informativa resa con detta lettera agli elettori della facoltà di Medicina dell'Università Cattolica era attività doverosa, che in primo luogo, la distribuzione delle buste ai soggetti indicati era da imputarsi ad iniziativa dell'Università Cattolica, essendo ad essa indirizzato il pacco con le missive; che nella lettera si esprimeva un comprensibilissimo stupore per la decisione del prof. Capelli di candidarsi alla carica presidenziale malgrado l'intervenuta condanna in primo grado per i reati di abuso d'ufficio ed omicidio colposo; che essendo allegata alla lettera parte della sentenza, la notizia data era vera e documentata; che erano stati rispettati i limiti del diritto di cronaca e di critica, essendo in ogni caso insussistente l'elemento psicologico dell'illecito, che i fatti narrati nella sentenza erano in ogni caso veri ed erano stati confermati nella loro storicità dalla sentenza di appello, che il prof. Capelli era stato comunque eletto il 18 ottobre 1996 presidente del Consiglio del corso di laurea della facoltà, chiedeva dichiarare il Codacons carente di legittimazione passiva, in subordine rigettare la domanda per essere state le lettere distribuite ad opera dell'Università, e comunque rigettare la domanda nel merito.

In corso di causa veniva ordinato al Codacons l'esibizione dello Statuto e del libro dei soci, nonché dell'elenco delle persone che nell'ottobre 1996 svolgevano attività presso gli uffici dell'associazione convenuta, e su istanza delle parti la causa era rimessa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — In via preliminare, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del Codacons va rigettata.

Invero, accertato che la lettera circolare firmata « P. il Vicepresidente », proveniva dagli uffici dell'associazione convenuta — fatto non contestato — la stessa avrebbe dovuto consentire all'attore, che lo ha ri-

chiesto, di verificare che la sottoscrizione non era effettivamente del vicepresidente, o comunque di un soggetto abilitato a firmare per il Codacons, ottemperando all'ordine di esibizione del libro soci e dell'elenco delle persone che avevano accesso agli uffici del Codacons, al fine di consentire eventualmente un successivo accertamento sulla sottoscrizione, mentre ciò non ha fatto; si aggiunga che gli organi della stessa associazione conoscevano bene il procedimento penale indicato nella lettera circolare, avendo richiesto in esso di potersi costituire parte civile, senza che la richiesta sia stata accolta e che nel merito, sia pure in via subordinata, essi hanno aderito in pieno al contenuto della stessa.

Venendo alla lettera, si ritiene in primo luogo legittima, tenuto conto delle finalità statutarie dell'associazione (tra le quali quella della tutela degli utenti di servizi pubblici, come quello sanitario) la diffusione di notizie inerenti un candidato a presidente del corso di laurea della facoltà di medicina e chirurgia, strettamente collegato alla gestione di un grande ospedale.

Nel merito, si ritiene che il contenuto della menzionata lettera circolare non abbia pienamente soddisfatto alle condizioni richieste per il corretto esercizio del diritto di informazione, in base alle quali è consentito anche aggredire il bene della reputazione altrui in presenza dei presupposti dell'utilità sociale dell'informazione, della verità oggettiva (o putativa, ma dopo rigoroso accertamento) dei fatti esposti, e della continenza della forma.

In particolare, non si dubita dell'utilità per gli elettori delle notizie fornite, in relazione alle elezioni in corso; quanto alla verità dei fatti esposti ed alla correttezza nella forma, pur convenendo che le informazioni sulla condanna del prof. Capelli in primo grado e della pendenza di altri procedimenti a suo carico sono sostanzialmente esatte, anche se incomplete, occorre tener presente che esiste nel nostro ordinamento, consacrata nella Carta Costituzionale (art. 27), la presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva, per cui nel comunicare la notizia su vicende giudiziarie, non ancora concluse, occorre usare espressioni tali da avvertire che la colpevolezza non può ancora essere considerata un fatto certo (Cass., Sez. V, 18 dicembre 1980, Faustini, in *Giust. pen.*, 1982, II, c. 139; Cass., Sez. V, 27 giugno 1984, Nenci, in *Riv. pen.*, 1985, pag. 494).

Per contro mentre, alla stregua di quanto risultava al momento in cui lo scritto è stato diffuso, non vi erano condanne definitive, la complessiva formulazione del testo, a parte le indicate notizie specifiche, trasmetteva espressioni di certezza sulla responsabilità del Prof. Capelli (si veda l'ultima parte ed in particolare la frase «una eventualità del genere suonerebbe come un segno di mancanza di rispetto nei confronti del dolore dei familiari delle incolpevoli vittime degli errori del sanitario in questione») certamente non consentite, dato lo stato dei procedimenti, essendo per quelli conclusi in primo grado pendente l'appello.

Ciò premesso, in base alle considerazioni svolte si deve escludere che sussista nello scritto diffuso il requisito della verità dei fatti esposti e della continenza nella forma, per cui esso integra gli estremi della diffamazione nei confronti del prof. Capelli, la cui responsabilità va ricondotta per quanto esposto all'associazione convenuta.

Non vi sono elementi per ritenere l'esistenza di un danno patrimoniale; quanto al danno non patrimoniale, sussistendo i caratteri del reato di diffamazione, e determinando la sua entità in via equitativa, tenuto conto

della qualità delle notizie date, della diffusione dello scritto, del rilievo e notorietà del soggetto colpito, si liquida quale risarcimento dei danni subiti, la complessiva somma di L. 50.000.000, all'attualità.

L'associazione convenuta va altresì condannata a rimborsare alla parte vittoriosa le spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M. — Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 46865/96, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:

— condanna il Codacons al pagamento in favore di Arnaldo Capelli della somma di L. 50.000.000 equitativamente accertata, al valore attuale;

— condanna l'associazione convenuta a rimborsare all'attore le spese processuali, liquidate in complessive L. 6.000.000, di cui L. 4.000.000 per onorari, L. 1.500.000 per diritti e L. 500.000 per spese, oltre IVA e CAP come per legge.